F	Registro Interno n del	
	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	
	Provincia di Rimini	
	ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI	
	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	
I	INTEGRAZIONE SERVIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE ALLA SOCIETA'	
	GEAT S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1,2,3 DEL D.LGS. 36/2023 DELLA	
4	"MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE ANNO 2025" - CODICE CUP:	
	C97H25000480004 – CODICE CIG:	
	****	
(	Con la presente scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi	
C	dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, entrambe valide alla	
C	data odierna da valersi ad ogni effetto di legge:	
	TRA	
	ALBERTO GERINI nato a Cesena il 21 giugno 1967 il quale interviene in quest'atto	
i	in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del COMUNE DI MISANO ADRIATICO,	
C	codice fiscale 00391260403 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del	
S	Settore Tecnico Ambientale ai sensi dell'art. 33 comma 2 del vigente Statuto	
(	Comunale, dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, autorizzato a quanto	
S	segue con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 14/12/2023 e decreto	
S	sindacale n. 6 del 01/08/2025, nel prosieguo denominato per brevità "Comune";	
	E	
F	FABIO GALLI nato a Rimini (RN) il 19 settembre 1974 il quale dichiara di intervenire	
r	nel presente atto non in proprio, bensì esclusivamente nella sua qualità di Presidente	
C	del Consiglio di Amministrazione e quindi in legale rappresentante di "GEAT S.R.L."	

 con sede legale a Riccione in via Lombardia 17, codice fiscale e numero di iscrizione	
al Registro delle Imprese di Rimini 02418910408, numero REA RN-261957,	
 autorizzato a quanto segue in forza dei vigenti patti sociali nel prosieguo denominato	
 per brevità "Gestore/GEAT";	
 PREMESSO:	
- il Comune di Misano Adriatico con atto di Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2007	
deliberava di partecipare al capitale sociale della società per la gestione di servizi	
pubblici locali "in house" GEAT S.r.l, stipulando conseguentemente appositi contratti	
per la gestione di servizi di interesse generale e servizi di interesse economico	
generale in cui rientrano le attività di autoproduzione di servizi strumentali all'ente o	
agli Enti pubblici partecipanti secondo il modello dell'"in house providing";	
- il Comune di Misano Adriatico è socio di GEAT S.r.l. e con la medesima società	
attualmente intrattiene rapporti inerenti all'affidamento di servizi strumentali;	
- il medesimo Comune di Misano con atto di Consiglio Comunale n 14 del 14/12/2023	
deliberava la approvazione dello schema di accordo quadro per l'integrazione della	
gestione dei servizi integrati di conservazione e valorizzazione del patrimonio	
comunale e, al contempo, conferiva mandato al responsabile di settore per	
sottoscrivere l'atto negoziale e i contratti di servizio conseguenti e discendenti;	
- in data 11/01/2024 è stato sottoscritto il contratto R.I. 733 con la società GEAT S.r.I.	
avente ad oggetto "Accordo quadro per la gestione dei servizi integrati di	
 conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale. Integrazione di servizi";	
- le "Società strumentali" costituiscono una "longa manus" delle Amministrazioni,	
tant'è che l'affidamento delle attività "strumentali" da parte dei Comuni soci alla	
propria società strumentale avviene in via diretta (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7	
 luglio 2009, n. 4346);	

- la c.d. Legge Bersani considera "strumentali all'attività delle Pubbliche	
Amministrazioni locali i servizi erogati da società a supporto di funzioni	
amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con il	
quale il medesimo provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali";	
- GEAT S.r.l. è ad ogni effetto Società strumentale;	
- effettivamente anche il servizio di manutenzione straordinaria della rete viaria reso a	
favore dell'Ente locale rientra nella categoria dei servizi strumentali;	
- il nuovo oggetto sociale di GEAT S.r.l., trasformata in società strumentale, oggi	
prevede, tra l'altro, anche il servizio di manutenzione e riqualificazione della rete	
viaria;	
- GEAT S.r.l. si dichiara disponibile a gestire per conto del Comune di Misano	
Adriatico il servizio in argomento alle condizioni di cui al presente contratto;	
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
ART. 1 -OGGETTO DEL CONTRATTO	
.1 Il Comune affida al Gestore, che accetta, la manutenzione e la riqualificazione	
delle strade e pavimentazione di arredi del Comune di Misano Adriatico, oltre ai	
servizi di progettazione e assistenza tecnica connessi, come specificato nel	
successivo comma 1.2. e nel successivo articolo 2), e ulteriori servizi di progettazione	
ed assistenza finalizzati al conseguimento di finanziamenti pubblici o progetto speciali	
e servizi di controllo del verde pubblico.	
.2 Il servizio verrà svolto in aderenza a quanto prescritto nel Capitolato tecnico	
Prestazionale Tecnico allegato "A" al presente contratto.	
GEAT svolgerà quindi i necessari servizi amministrativi di selezione del contraente	
finalizzati alla corretta gestione del servizio affidato, servizio per i quali dovrà	
attenersi al rispetto della normativa speciale.	

	L'acquisizione dei beni e le attrezzature necessari per l'espletamento del contratto di	
	servizio del presente contratto saranno in capo al gestore.	
	ART. 2 -CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	
	.1 Il Gestore si obbliga a predisporre ed organizzare il servizio affidato con il presente	
	contratto assicurando il rispetto dei termini indicati dalla pubblica amministrazione,	
	fatte salve dimostrate cause di forza maggiore; sollevare il Comune da ogni azione di	
	responsabilità per danni che dovessero derivare a seguito della esecuzione di opere	
	inerenti lo stesso scopo; provvedere alla eventuale estensione delle opere/servizi	
	come da programma e corrispettivo da concordare con il Comune.	
	.2 Gli interventi dovranno essere realizzati da GEAT, nella massima autonomia di	
	impresa, preceduti da un progetto esecutivo consistente nella pianificazione tecnica	
	dell'intervento da realizzare corredato degli elaborati tecnici progettuali necessari.	
	.3 Le prestazioni affidante sono le seguenti:	
	- EVENTUALI ovvero prestazioni variabili di natura straordinaria e, nello specifico:	
	"MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE ANNO 2025" - CODICE CUP:	
	C97H25000480004 – CODICE CIG:	
	ART. 3 -DURATA	
	.1 Il presente contratto avrà decorrenza dalsino al	
	ART. 4 -OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ	
	.1 La gestione dei servizi oggetto del presente contratto verrà effettuata dal Gestore a	
	proprio nome, conto e rischio, a mezzo di personale ed organizzazione propri	
	secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico Prestazionale Tecnico allegato. E'	
	concesso al Gestore di avvalersi di imprese terze per l'espletamento di determinate	
_	lavorazioni inerenti lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente	
·	4	

convezione.	
.2 Il Gestore è tenuto a gestire il servizio secondo criteri di efficacia, efficienza ed	
economicità, mantenendo elevati standard qualitativi. Il Gestore risponderà	
interamente per ogni difetto di mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei	
servizi nonché dei conseguenti danni a persone o cose per l'intera durata del	
contratto sollevando il Comune ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al	
riguardo.	
.3 Tutte le attività e tutti gli incrementi di beni che si renderanno necessari per	
l'espletamento delle opere dovranno essere programmati dal Gestore e le relative	
attività potranno essere eseguite direttamente dallo stesso o appaltate a ditte in	
possesso dei necessari requisiti, anche nel rispetto delle disposizioni legislative	
vigenti.	
.4 Il Gestore nell'espletamento del servizio concesso dovrà sempre osservare e far	
osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che	
penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in	
conseguenza della esecuzione delle opere previste con il presente atto.	
.5 Qualora nell'esecuzione del servizio il Gestore danneggiasse opere di terzi, dovrà	
provvedere al risarcimento dei danni.	
ART. 5 -CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO	
.1 Il Comune di Misano metterà a disposizione del Gestore una specifica area	
all'interno del magazzino comunale, se richiesta da quest'ultimo, per il deposito di	
attrezzature, materiali e mezzi d'opera. In relazione alla gestione tecnica delle	
prestazioni essenziali il Gestore si impegna a dedicare una squadra composta da n.	
2 operai con autocarro. Il Gestore garantisce inoltre la disponibilità di un tecnico su	
richiesta dell'ente pubblico.	

 ART. 6 -CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	
 1. Le parti danno atto che il corrispettivo a carico del Comune, per i servizi indicati	
 all'articolo 1) e all'articolo 2) del presente contratto è fissato <u>unicamente per</u>	
 <u>l'annualità</u> 2025 come a seguire:	
 € 689.300,00 comprensivi di I.V.A. per le prestazioni eventuali indicate all'art.2;	
 2. L'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni eventuali, da parte del	
 Comune, avverrà in rate trimestrali anticipate così determinate:	
 - 30%	
- 30%	
- 30%	
- 10%	
Verrà riconosciuto al gestore l'importo dei lavori, servizi e forniture risultante dalla	
 procedura di affidamento o dagli atti contabili allegati al certificato di regolare	
 esecuzione o collaudo, aumentato del valore di i.v.a. fissato per legge, a cui	
 aggiungere una percentuale per le spese di gestione tecnica ed amministrativa	
fissata nella misura del <b>10%</b> . Il pagamento viene fissato a 30 giorni data fattura.	
ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13/08/2010, n. 136, il	
Gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine	
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13/08/2010 n. 136	
e ss.mm.ii., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o	
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il	
pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per	

l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.	
3. Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche	
rispetto ai dati dichiarati, il Gestore si impegna a darne comunicazione al Comune	
entro il termine di n. 7 (sette) giorni.	
4. Si allega sotto la lettera "B" la comunicazione rilasciata dal Gestore ai sensi	
dell'art.3, comma 7, della legge 13/08/2010, n. 136, in forma di dichiarazione	
sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nella quale sono elencati i	
conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed i soggetti delegati a riscuotere,	
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo per conto del Gestore.	
5. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le	
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste	
Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario e postale che	
siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo	
dovuto in dipendenza del presente contratto.	
ART. 8 –CESSIONE DEL CONTRATTO	
.1 il Gestore non potrà cedere parzialmente o totalmente il presente contratto a terzi	
senza il consenso del Comune.	
ART. 9 -SEPARAZIONE CONTABILE	
.1 Il Gestore, per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio, si	
obbliga a predisporre un'idonea separazione contabile, per centri di costo, al fine di	
conoscere i costi effettivi con il supporto di informazioni veritiere; vincolare l'impresa	
ad operare nel modo più efficiente; realizzare condizioni di trasparenza	
nell'organizzazione dei servizi.	
ART. 10 - VERIFICHE SULL'ATTIVITÀ' DEL GESTORE	
.1 Il Comune, avvalendosi di tecnici anche esterni alla struttura comunale, può in	
7	

 qualunque momento effettuare visite e sopralluoghi nella sede del Gestore e nei	
 luoghi in cui viene svolto il servizio, con particolare riferimento alla condizione di	
 operatività, di efficienza e di sicurezza degli impianti dell'azienda.	
 .2 Il Gestore assicura la massima collaborazione e disponibilità affinché il Comune	
 possa adeguatamente svolgere la propria funzione di controllo in ordine a documenti,	
 opere e impianti attinenti il servizio oggetto del contratto.	
 .3 Il Comune, ove riscontri deficienze o anomalie nell'erogazione del servizio, dovrà	
 diffidare il Gestore e, qualora questo non ottemperi ai rilievi formulati, viene	
 riconosciuto al Comune il potere di attuare gli opportuni provvedimenti per ripristinare	
 il regolare svolgimento, ivi compresa la facoltà di fare eseguire, a spese del Gestore, i	
lavori ritenuti all'uopo necessari.	
ART. 11 -REVOCA	
.1 E' attribuita al Comune la facoltà di revocare l'affidamento del servizio al Gestore	
per grave inadempimento reiterato, tale da rendere la prosecuzione del rapporto non	
conforme alle finalità pubbliche.	
.2 Il Comune dovrà adeguatamente motivare il provvedimento di revoca	
dell'affidamento e comunicarlo al Gestore almeno 120 giorni prima degli effetti della	
revoca stessa. La revoca comporta la restituzione al Comune dei beni mobili e	
immobili di proprietà dell'ente, necessari e funzionali all'espletamento del servizio,	
nonché dei beni concessi in uso o in comodato.	
.3 Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per	
l'esecuzione del servizio.	
.4 Il Gestore deve assicurare la continuità del servizio fino all'atto dell'assunzione dei	
servizi da un altro Gestore o dal Comune in economia.	
 ART. 12 -RISOLUZIONE CONTRATTUALE	

.1 Il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:	
il Gestore risulti imputabile di gravi violazioni agli obblighi contrattuali senza che ad	
essi venga posto tempestivamente rimedio;	
lo stato di liquidazione del Gestore, sentenza dichiarativa di fallimento o altra	
procedura concorsuale, nonché quant'altro previsto ai sensi dell'art.1453 del Codice	
Civile.	
.2 L'inadempienza riscontrata deve essere contestata dal Comune in modo	
dettagliato al Gestore, con l'intimazione alla stessa di rimuovere le cause di	
inadempimento. Il Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
potrà presentare deduzioni alle violazioni contestate, sia in merito alla gravità delle	
medesime che alla relativa imputabilità.	
.3 Qualora il Gestore si dimostri inadempiente e non cessi il proprio comportamento,	
il Comune può richiedere la risoluzione del contratto in base alle norme del codice	
civile, oltre il risarcimento dei danni.	
.4 Il Comune potrà trattenere una equa somma a garanzia dei danni procurati dal	
Gestore in dipendenza del grave inadempimento che ha dato origine alla procedura	
di risoluzione contrattuale. I beni di cui al punto precedente dovranno essere in	
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il	
normale deperimento d'uso.	
.5 Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per	
l'esecuzione del servizio.	
.6 Il Gestore dovrà assicurare la continuità del servizio anche nel caso in cui sia	
dichiarata la risoluzione fino all'atto dell'assunzione dei servizi o da un altro Gestore o	
dal Comune in economia	
ART. 13 -CLAUSOLE VARIE	

1	Il Comune pone gratuitamente a disposizione del Gestore i dati, le informazioni, i	
pr	rogetti e i documenti utili per la gestione del servizio di cui al presente contratto ,	
im	npegnandosi a fornire successivamente anche gli aggiornamenti degli stessi.	
.2	ll Comune assicura l'impiego della Vigilanza Urbana finalizzato al rispetto,	
ne	ell'ambito territoriale di competenza, del regolare espletamento dei servizi, anche	
er	mettendo apposite Ordinanze.	
.3	Il Comune comunicherà con congruo anticipo al Gestore le modifiche ai	
re	golamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, anche	
ac	cquisendone parere non vincolante.	
.4	Qualora si verifichino casi straordinari, o qualora il Comune decida di richiedere al	
G	estore di estendere e/o potenziare il servizio a standard superiori rispetto a quelli	
pr	revisti dal presente contratto, le parti concorderanno maggiorazioni infra-annuali al	
cc	prrispettivo definito.	
	ART. 14 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE	
1.	Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., il	
G	estore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per	
qu	uanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e	
cc	omunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno	
es	sercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
ar	mministrazioni, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.	
	ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE	
II	Gestore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	
tra	asparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od	
or	missione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il	
bu	uon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti	

illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.	
Il Gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al	
Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e	
delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in	
data 16/09/2013, il quale è liberamente reperibile sul sito informatico dell'Ufficio del	
Governo della Provincia di Rimini che, sia pure qui non materialmente allegato, forma	
parte integrante del presente contratto; a tal fine il Gestore dichiara di impegnarsi a	
rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la	
loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso. Il	
Gestore si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o ai	
suoi collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività	
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante	
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
dell'articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dei	
Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera di Giunta	
Comunale n. 128 del 11/11/2022. La violazione degli obblighi di cui al Codice di	
comportamento (nazionale ed aziendale) costituisce causa di risoluzione di diritto del	
presente contratto. Il Gestore dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 1, comma 17,	
della legge n. 190/2012, le clausole contenute nel Patto di integrità applicabile nel	
Comune di Misano Adriatico secondo quanto stabilito con delibera della Giunta	
Comunale n. 54 del 29/04/2022. Il Gestore, infine, dichiara di essere a conoscenza e	
di accettare le condizioni e prescrizioni indicate nel Patto per la promozione della	
legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori della Provincia	
di Rimini, sottoscritto in data 11/08/2022 dalle parti indicate nel Patto stesso, il quale	
è stato redatto in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-	
1	i .

	Romagna 28/10/2016, n. 18 e ss.mm.ii., recante "Testo unico per la promozione della	
	legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".	
	ART. 16 -FORO COMPETENTE	
	.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al presente	
	contratto verranno risolte con spirito di accordo bonario, nel caso di perdurare del	
	disaccordo, è esclusivamente competente il Foro di Rimini.	
	ART. 17 –ATTI RICHIAMATI	
	.1 Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente e	
	fisicamente uniti al medesimo e sono depositati agli atti del Comune, i seguenti atti:	
	- Stato di consistenza della rete viaria comunale;	
	- Capitolato tecnico Prestazionale Tecnico (All. A);	
	ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	.1 Il Comune di Misano Adriatico e la Società GEAT S.r.l., previa informativa ai sensi	
	del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il	
	proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche	
	in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato	
	trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo	
	dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In	
_	esecuzione del presente contratto, la Società GEAT S.r.l. è designata dal Comune di	
	Misano Adriatico quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.	
	Pertanto, effettuerà il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente con gli oneri e	
	le responsabilità previste dal Regolamento U.E. 679/2016 e da ogni altra normativa	
	applicabile. Il Comune di Misano Adriatico e la Società GEAT S.r.l. riconoscono e	
	convengono che il rispetto delle prescrizioni della normativa applicabile, non	
	producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso	

delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.	
2. Ai fini della sicurezza e riservatezza dei dati personali di cui entra in possesso, si	
conviene che la Società GEAT S.r.l.:	
1. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che	
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e	
comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in	
alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo	
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di	
non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione	
dell'Amministrazione;	
2. l'obbligo di cui al punto 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale	
originario o predisposto in esecuzione del Contratto;	
3. l'obbligo di cui ai punti 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
dominio;	
4. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e	
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di	
questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei	
confronti del Comune di Misano Adriatico per eventuali violazioni dell'obbligo di	
riservatezza commesse dai suddetti soggetti;	
5. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni	
trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In	
caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha	
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società GEAT	
S.r.l. sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. La Società GEAT	
S.r.l. potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione	

 necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione	
 alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile	
 ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure	
 adottate dalla Società GEAT S.r.l. in materia di riservatezza e degli altri obblighi	
 assunti dal presente contratto. La Società GEAT S.r.l. non potrà conservare copia di	
 dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi	
 dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli	
 all'Amministrazione.	
 .6 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto	
 adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza	
 informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Il Responsabile del	
 trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai	
 propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel	
Contratto stipulato in data odierna. In ogni caso la Società GEAT S.r.l. sarà	
 direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali	
dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti. Il Comune di Misano Adriatico non	
autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori	
dell'Unione Europea.	
.7 La Società GEAT S.r.l. provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per	
l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in	
qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa	
debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati. Alla	
cessazione del contratto per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a	
discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi	
supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.	

.8 La Società GEAT S.r.l. si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e	
sicurezza informatica da parte dell'Ente e, pertanto, consente, al Comune di Misano	
Adriatico l'accesso ai propri locali, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti,	
documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che la Società GEAT	
S.r.l. rispetti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati	
personali. L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti,	
informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.	
.9 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di	
protezione dei dati personali, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83, comma 5,	
del Regolamento generale sulla protezione dei dati europeo (con esclusione della	
lett. e) l'Ente può risolvere il contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.	
Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle	
indicate all'art. 83, comma 4, lett. a), del Regolamento generale sulla protezione dei	
dati europeo, l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo. Il rifiuto della	
Società GEAT S.r.l. di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.	
ART. 19 –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice	
Civile e alle vigenti disposizioni in materia. Tutte le spese inerenti e conseguenti il	
presente contratto sono a carico di "GEAT S.r.l.". Il presente contratto sarà sottoposto	
a registrazione solo in caso d'uso a norma del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R.	
26.04.1986 n. 131.L'imposta di bollo di cui all'art.1 lettera 4) della Tariffa Allegato A al	
D.P.R. 26/10/1972 n.642 verrà assolta mediante il versamento con il mod.F24 .	
Il presente atto comprende quindici (15) di fogli a video .	
Letto, approvato e sottoscritto.	
F.to Alberto Gerini F.to Fabio Galli	